

OGGETTO: Testo Unico Ambientale – Importanti novità per il mondo dei rifiuti

Si segnala che è stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 11.09.2020 il **D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 116** “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE **sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio**”.

Il Decreto in questione, **entrato in vigore il 26.09.2020**, apporta diverse modifiche alla Parte IV del TUA (D.Lgs. 152/06).

Di seguito segnaliamo le principali novità:

Responsabilità estesa del produttore - artt.178-bis e 178-ter

Viene riformulato l’art.178-bis che tratta di responsabilità estesa del produttore finalizzato a «incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità»

Viene inoltre istituito un “Registro nazionale dei produttori” per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di Responsabilità estesa del produttore (in attesa di Decreto Attuativo).

Definizioni – art.183

Si segnala in particolare la **nuova definizione di rifiuti urbani**:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. **I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L -quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L -quinquies (vedasi in allegato);**
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed es-tumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Deposito temporaneo prima della raccolta – art.185 bis

Viene dedicato alla definizione di “deposito temporaneo” un articolo a parte in cui vengono confermate le precedenti indicazioni gestionali. Vengono aggiunte le seguenti opzioni, alternative allo stoccaggio presso il luogo in cui sono stati prodotti i rifiuti:

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Responsabilità della gestione dei rifiuti – art.188

Nel caso di conferimento di rifiuti a impianti di smaltimento intermedio autorizzati alle operazioni D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione **abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. (Disposizione applicabile dal 26/09/2020 fino ad emanazione del Decreto attuativo relativo al nuovo Registro elettronico di cui all’art 188 bis).**

Sistema di tracciabilità dei rifiuti - art.188-bis

E' stato introdotto il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone di un "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le modalità di organizzazione e funzionamento e di iscrizione da parte dei soggetti obbligati o di coloro che vi aderiranno in maniera volontaria, la compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, viene demandata a successivi decreti ministeriali che dovranno garantire il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti.

Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale **continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto (REGISTRO DI CARICO E SCARICO – FIR ad oggi in utilizzo).**

In attesa della pubblicazione del Decreto che darà l’avvio formale al nuovo Registro informatico, vengono riscritti gli articoli del Testo Unico Ambientale inerenti la gestione amministrativa cartacea dei rifiuti:

Registro “cronologico” di carico e scarico – art.190

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma8 (cat. 2 bis albo), **nonché, novità, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (allineandosi con il Mud).**

I tempi di conservazione del registro scendono a tre anni (ad eccezione dei registri relativi alle discariche che continuano ad essere conservati a tempo indeterminato).

Si ricordano i riferimenti utili ai fini delle tempistiche di compilazione del registro:

- a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Formulario di Identificazione – art 193 (trasporto dei rifiuti) comma 1

Si conferma che la IV copia del FIR può essere trasmessa al produttore tramite PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta successivamente al produttore.

Le copie dovranno essere conservate per **tre anni**.

Accanto al format tradizionale è previsto che il FIR possa essere **prodotto in formato esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarli in duplice copia**. In questo caso una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti (Modalità di gestione del formulario attualmente non operativa).

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, ad eccezione delle difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e **non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione**.

I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l'attività. **Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione**. Relativamente a tale semplificazione sarà necessario capire cosa si intende per "piccoli interventi edili".

Inoltre si segnala che il DDT è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il FIR anche per questi tipi di trasporto.

Attenzione! Tale disposizione non deroga all'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri – art.194 bis

Con la sostituzione dell'articolo 194-bis, il Decreto legislativo n. 116/2020 affida al Ministero dell'Ambiente il compito di stabilire procedure semplificate per la regolarizzazione delle posizioni contributive degli utenti Sistri (attive e/o passive), "anche mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio";

Competenze dei comuni – art.198

Le modifiche all'articolo 198 ridefiniscono le competenze dei Comuni in materia di rifiuti. In particolare, la soppressione della lettera g del comma 2, elimina la possibilità per i Comuni di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Questo comporterà anche la modifica dei regolamenti TARI nella parte in cui si disciplina l'assimilazione. Inoltre, il nuovo comma 2-bis, dispone che le utenze non domestiche (come elencate dall'allegato L) possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

Si segnala inoltre la rivisitazione delle sanzioni applicabili alla parte IV del D.Lgs.152/2006 in tema di rifiuti.

Il D.Lgs. 116/2020 infine modifica l'Allegato D riportante l'elenco Codici CER (si allega l'allegato aggiornato).

A disposizione per chiarimenti. Distinti saluti

ARCADIA CONSULTING S.r.l.

Sede legale: Viale San Michele del Carso n. 4 – 20144 Milano (MI)

Uffici e Laboratori: Via Ossola n. 6 – 21015 Lonate Pozzolo (VA) – Tel. 0331.662001 – Fax 0331.662040 – info@arcadiacons.com – www.arcadiacons.com

R.E.A. n. 1951373 – Reg. Imprese Milano n. 07331220967 – Cod. Fisc./Part. IVA 07331220967 – Cap. Soc. € 61.000,00 i.v.

